



TRIBUNALE DI GENOVA

QUARTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2023

ex art. 47 quater O.G., artt. 95.1 e 101.2 circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022

Il giorno 13 ottobre 2023 alle ore 11.00 sono presenti il Presidente di Sezione, dott. Domenico Pellegrini, la dott.ssa Marina Pugliese, la dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro, la dott.ssa Anna Bertini, la dott.ssa Valeria Ardoino, il dott. Danilo Corvacchiola e il dott. Matteo Gatti (M.O.T.), estensore del presente verbale.

1. Riparto di attribuzioni tra la Sezione famiglia e la Sezione immigrazione.

In primo luogo, viene posta all'esame una questione che intercetta il tema – di più ampia portata – del riparto di attribuzioni tra questa Sezione e la Sezione specializzata in materia di immigrazione.

Segnatamente, si discute se, in caso di domanda spiegata in materia di atti dello stato civile o dell'anagrafe, ove emerga che la pronuncia richiesta sia funzionale all'impugnazione di un provvedimento dell'autorità amministrativa dinanzi alla Sezione specializzata, anche la prima domanda debba intendersi attratta nell'alveo della competenza di tale Sezione.

È il caso, ad esempio, dello straniero che avanzi istanza di revoca della cancellazione dall'Anagrafe per poi impugnare, dinanzi alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, il provvedimento con cui gli era stato negato l'acquisto della cittadinanza italiana ovvero il rilascio del permesso di soggiorno sul presupposto della intervenuta sua cancellazione dai registri anagrafici.

Si ritiene di condividere la posizione per cui il giudizio sulla prima domanda, in cui si controverte in via esclusiva circa il contenuto di un atto dell'anagrafe o dello stato civile, debba **incardinarsi dinanzi a questa Sezione**: la sola circostanza che l'interesse sotteso a tale primo giudizio si correli a una (potenziale) controversia la cui cognizione è per legge demandata alla Sezione specializzata in

materia di immigrazione non vale infatti a radicare la competenza di tale Sezione anche sul primo giudizio.

Resta **salvo il caso in cui ricorra un'ipotesi di connessione** ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13: connessione che però postula **l'attuale pendenza di una controversia dinanzi alla Sezione specializzata**, e che invece non opera ove tale controversia non sia ancora stata incardinata dinanzi a tale Sezione.

2. Patrocinio a spese dello Stato: liquidazione eccedente la nota spese del difensore.

Viene posta anzitutto all'esame la questione dei rimedi esperibili ove risulti che, nel liquidare gli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice abbia quantificato la somma dovuta in un importo superiore a quello indicato nella nota spese prodotta dal difensore.

Ritiene questa Sezione che una eventuale discrasia tra l'importo liquidato in decreto e quello indicato nella nota spese del difensore **non legittimi di regola – ferma restando in ogni caso la valutazione delle specificità del singolo caso concreto – alcun intervento correttivo officioso da parte del giudice.**

In primo luogo, deve evidenziarsi che, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 7.4.2023, n. 9545), **“il decreto di liquidazione** del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato **non è revocabile, né modificabile d'ufficio**, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa”; “il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento”.

Peraltro, ove nel singolo caso dovesse riscontrarsi l'inutile decorso del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. citato, il decreto di liquidazione dovrebbe comunque ritenersi irrevocabile, e dunque non più passibile di revoca, neppure su impulso di parte.

D'altro canto, la discrasia di importi, del tipo di quella qui prospettata, **non legittimerebbe** neppure l'attivazione della **procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c.**: tale discrasia, infatti, sostanziandosi in una – in ipotesi – erronea valutazione dei presupposti di fatto a

fondamento della decisione, non varrebbe a integrare la tipologia di errori o omissioni suscettibili di essere emendati per il tramite della suddetta procedura di correzione.

Vi è però un'ulteriore ragione che può dirsi ostativa rispetto alla possibilità di intervenire in chiave correttiva sul decreto di liquidazione che si sia discostato in aumento dall'importo indicato nella nota spese del difensore.

Segnatamente, secondo l'autorevole indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui la Sezione intende uniformarsi, è pur vero che, quando il difensore produce una specifica nota spese, il giudice non può di regola liquidare a suo favore una somma di importo superiore a quello ivi indicato; tuttavia, ***tale divieto non riveste carattere di assolutezza, posto che il giudice può, con provvedimento congruamente motivato, liquidare una somma superiore a quella individuata dal difensore, fermi i limiti di cui agli artt. 82 e 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*** (cfr. Cass., sez. II, 5.5.2022, n. 14198).

Detto altrimenti, il solo superamento dell'importo di cui alla nota spese non vale di per sé a inficiare la legittimità del decreto di liquidazione: onera però il giudice che da tale importo intenda discostarsi (sia pure, appunto, in aumento) di uno specifico obbligo motivazionale, in modo che possano apprezzarsi, anche alla luce delle specificità del caso concreto, le ragioni che hanno indotto il giudicante a non attenersi ai valori di cui alla nota spese.

Peraltro, nel verificare se il decreto di liquidazione abbia assolto all'evocato onere motivazionale, dovrà tenersi conto dell'eventuale rinvio operato dal decreto medesimo – mediante la tecnica della motivazione *per relationem* – ad ulteriori atti esterni, quali anzitutto la parcella predisposta dal difensore, che ben possono concorrere a integrare l'impianto argomentativo del provvedimento.

Solo ove, anche a fronte di tali integrazioni, la motivazione dovesse nondimeno risultare carente, potrebbe prospettarsi un vizio di legittimità del provvedimento, suscettibile di essere emendato con gli strumenti predisposti dalla disciplina vigente.

Ma – è appena il caso di rilevare – tra i menzionati strumenti non potrebbero comunque annoverarsi, per le ragioni più sopra sviluppate, né la procedura di correzione di errore *ex art. 287 c.p.c.*, né la revoca (o la modifica) officiosa del decreto di liquidazione.

3. Patrocinio a spese dello Stato: dimidiazione degli importi dovuti dal soccombente a favore dello Stato.

Sempre in tema di patrocinio a spese dello Stato, si procede all'esame dell'ulteriore questione del rapporto tra la quantificazione delle spese contenuta nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio innanzi al giudice adito e la liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato che sia risultata vittoriosa in quel giudizio.

Ora, la Sezione prende atto del **revirement interpretativo** al riguardo maturato in seno alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, a partire dalla sentenza del 11 settembre 2018, n. 22017, si è orientata nel senso di escludere che il giudice (civile), nel quantificare le somme dovute dal soccombente allo Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, debba necessariamente parificare tale importo a quello dovuto dallo Stato al difensore del non abbiente.

La Suprema Corte, in particolare, ha per un verso ammesso ***l'imprescindibile necessità di applicare, in sede di liquidazione dell'onorario a favore del difensore del non abbiente, la dimidiazione degli importi prescritta dall'art. 130 d.P.R. citato; per altro verso, ha escluso che tale dimidiazione debba operarsi anche sugli importi che il soccombente è chiamato a versare allo Stato.***

Ha poi motivatamente escluso che per una tale via si legittimi un ingiustificato arricchimento in favore dello Stato, rilevando che "la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità".

D'altro canto, estendere la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002 alla quantificazione delle somme dovute dal soccombente allo Stato finirebbe per avvantaggiare – in maniera qui sì ingiustificata – il soccombente medesimo, "per il solo fatto, del tutto casuale, che la controparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato" (v. Cass., sez. VI, 3.5.2019, n. 11590): e ciò "con evidente violazione del principio di uguaglianza" rispetto a quanti dovessero invece risultare soccombenti nei confronti di soggetti non ammessi a tale beneficio.

Ritiene questa Sezione di doversi conformare all'orientamento appena illustrato, che risulta ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 19.1.2021, n. 777).

4. Patrocinio a spese dello Stato: condanna del soccombente al pagamento a favore della parte ammessa al patrocinio.

Ulteriore questione oggetto di confronto è quella che riguarda i rimedi attivabili per il caso in cui il provvedimento conclusivo della fase del giudizio innanzi al giudice adito abbia posto a carico del soccombente il pagamento delle spese processuali della controparte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, **disponendo che tale pagamento sia effettuato a favore della medesima controparte, anziché – come invece prescritto dall’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – a favore dello Stato.**

La Sezione intende dare seguito all’indirizzo espresso al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che una simile, erronea, statuizione **integri gli estremi del mero errore materiale, suscettibile di essere emendato con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 s. c.p.c.** (cfr. Cass., sez. III, 26.5.2023, n. 14688; Cass., sez. VI, 12.6.2019, n. 15817).

È qui appena il caso di aggiungere che il giudice, nel procedere alla correzione dell’errore materiale nel senso appena indicato, disponendo che il pagamento delle spese di lite sia eseguito a favore dello Stato, non dovrà dimidiare gli importi spettanti all’Erario: come poc’anzi precisato, infatti, la riduzione della metà degli importi sancita dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, se resta doverosa in sede di liquidazione dell’onorario del difensore del non abbiente, è invece da escludersi ove si provveda alla quantificazione degli importi dovuti dal soccombente in favore dello Stato.

5. Patrocinio a spese dello Stato: produzioni documentali.

In materia di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Sezione evidenzia la necessità che a corredo dell’istanza siano allegate, ove non già acquisite agli atti del procedimento principale, **le dichiarazioni dei redditi della parte riferite all’intero periodo per cui viene richiesta l’ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.**

In alternativa, il difensore potrà produrre una **autocertificazione sottoscritta dalla parte** con cui questa dichiara, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti di reddito richiesti dalla legge per l’ammissione al beneficio.

6. Correzione di errore materiale su impulso officioso del giudice.

Viene quindi affrontata la questione, di portata più generale, inerente la possibilità di attivare il rimedio di cui all’art. 287 c.p.c. in via officiosa, prescindendo dunque da un’apposita istanza della parte interessata.

Al quesito la Sezione intende dare risposta positiva.

È pur vero che una tale possibilità non è espressamente contemplata nella disciplina generale di cui agli artt. 287 s. c.p.c., ove anzi si prevede che alla correzione possa procedersi “su ricorso di parte”.

Ed è altresì vero che non mancano nella disciplina processualcivilistica indici che deporrebbero in senso contrario alla attivabilità d’ufficio della procedura *de qua*.

Si pensi anzitutto alla disposizione di cui all’art. 289 c.p.c. (inserita nel medesimo Capo ove trovano collocazione le previsioni qui in esame), la quale, nell’ammettere la possibilità di integrazione dei provvedimenti istruttori che non contengano la fissazione dell’udienza successiva o del termine per il compimento degli atti processuali di parte, riconosce *expressis verbis* il potere del giudice di procedere in tal senso in via officiosa.

Si pensi, ancora, al disposto di cui all’art. 391-*bis* c.p.c., che detta una disciplina specifica per la correzione degli errori materiali delle sentenze (e delle ordinanze) della Corte di Cassazione, ammettendo, anch’esso espressamente, la rilevabilità d’ufficio di tali errori (senza limiti di tempo) da parte della Corte.

Dagli evocati indici ben potrebbe sostenersi – con una piana argomentazione *a contrario* – che l’espresso richiamo al ricorso di parte contenuto nell’art. 287 c.p.c. corrisponda a una precisa scelta del legislatore: e che dunque rispetto al procedimento di correzione ivi disciplinato sia preclusa l’iniziativa officiosa, a differenza di quanto accade per i procedimenti appena richiamati (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Ritiene nondimeno questa Sezione che tali conclusioni non possano essere avallate.

Occorre infatti ridimensionare la portata dei descritti indici testuali, valorizzando invece la natura e la funzione della procedura di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 s. c.p.c.

Deve muoversi dal rilievo che la procedura in esame risponde alla “esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa” (così Cass., Sez. Un., 13.2.2023, n. 4353).

Essa si riferisce ai soli “errori materiali in senso stretto” e, cioè, “agli errori che non riguardino l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa, e la successiva formazione del giudizio, ma solo l'espressione esteriore del giudizio stesso” (v. Cass., Sez. Un., 14.2.1983, n. 1104).

Su queste premesse l'indirizzo ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che la procedura *de qua* non abbia autenticamente natura giurisdizionale, sostanziandosi piuttosto in un procedimento di carattere *lato sensu* amministrativo (cfr. ancora Cass., Sez. Un., 13.2.2023, n. 4353).

Ora, la circostanza che si escluda la natura propriamente giurisdizionale della procedura di correzione di errore non risponde a un'esigenza meramente classificatoria: piuttosto, essa avvalorata la convinzione che, per l'attivazione di tale procedura, possa prescindersi dall'istanza di parte.

E in tal senso depongono altresì i rilievi appena sviluppati circa la funzione e l'ambito applicativo della procedura qui in esame: si deve infatti riconoscere che un intervento, appunto di carattere amministrativo, che sia volto semplicemente a “[ripristinare] la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato” (v. Cass., Sez. Un., 14.2.1983, n. 1104), e che dunque sia diretto a emendare la sentenza da quelle sole tipologie di errore poc'anzi evocate ben possa attivarsi *ex officio iudicis*.

Del resto, non è ultroneo rilevare che proprio argomentando dalla natura “sostanzialmente amministrativa” della procedura di correzione di errore materiale una recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ammesso, sia pur con riferimento al processo amministrativo, l'esperibilità officiosa di tale procedura (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 3.1.2023, n. 1).

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, anche di recente, riconosciuto che il giudice investito dell'appello possa procedere d'ufficio a rilevare – e a emendare – gli errori materiali da cui sia inficiata la sentenza appellata senza che con ciò si configuri alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (v. Cass., sez. III, 26.5.2023, n. 14688; cfr. altresì Cass., sez. lav., 4.6.2002, n. 8094). E se pure una tale statuizione della Suprema Corte risulta di per sé formulata con riferimento ai giudizi di impugnazione, essa può ragionevolmente estendersi anche alle procedure di correzione che siano attivate al di fuori di tali giudizi.

Alla luce delle precedenti considerazioni, quegli stessi indici testuali più sopra richiamati, che *prima facie* parrebbero suffragare la tesi contraria all'attivabilità officiosa della procedura ex art. 287 c.p.c.,

finiscono per perdere rilievo; finiscono, anzi, per caricarsi di un diverso significato: in essi può infatti individuarsi il segno che, per riconoscimento dello stesso legislatore, vi è piena compatibilità tra una procedura di correzione di errore materiale e l'iniziativa assunta d'ufficio dal giudice.

In conclusione, ritiene la Sezione che il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. ben possa essere attivato in via ufficiosa.

Si può qui aggiungere che, anche in caso di attivazione officiosa della procedura di correzione, resta ferma in ogni caso la necessità di instaurare il contraddittorio con le parti, applicando, con gli opportuni adattamenti, il modello delineato dall'art. 288, commi 2 e 3, c.p.c. (cfr. ancora Cass., Sez. Un., 13.2.2023, n. 4353).

7. Domanda congiunta e oneri di allegazione e produzione documentale.

Si procede poi all'esame della questione relativa all'estensione degli oneri di produzione documentale gravanti sulle parti in caso di domande congiunte ai sensi dell'art. 473**bis**.51 c.p.c.

Nella specie, deve preliminarmente darsi atto che la previsione normativa si limita a esigere che il ricorso contenga – *inter alia* – le indicazioni “relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”.

Ora, ad avviso della Sezione, gli evocati oneri di produzione documentale possono ritenersi assolti in caso di allegazione al ricorso introduttivo delle **dichiarazioni dei redditi di entrambi i ricorrenti relative all'ultimo triennio**. Tale allegazione – ritiene la Sezione – risulta doverosa anche laddove manchino figli minori.

È invece rimessa alla libera valutazione delle parti la produzione degli ulteriori documenti indicati dall'art. 473**bis**.12, comma 3, lett. *b)* e *c)* c.p.c. Sarà, in particolare, cura dei ricorrenti valutare se procedere o meno a tali ulteriori produzioni documentali, anche in considerazione dell'assetto patrimoniale dai medesimi delineato nella spiegata domanda congiunta.

Può qui precisarsi che i documenti da produrre devono essere funzionali a fornire una adeguata rappresentazione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti: si consideri che, in sede di eventuale successiva domanda di modifica delle condizioni concordate, il giudice non potrà che valutare le sopravvenienze assumendo come base di raffronto la situazione reddituale-patrimoniale

quale risultante, in particolare, proprio dalla rappresentazione fornita dalle parti nel precedente procedimento congiunto.

Ritiene poi la Sezione che ***non sia doveroso*** corredare il ricorso introduttivo ex art. 473***bis***.51 c.p.c. di un ***apposito piano genitoriale***: risulta di contro sufficiente, per poter adempiere ai prescritti oneri di allegazione, indicare, con adeguata precisione, il regime di frequentazione dei figli con ambedue i genitori.

Il Segretario

dott. Matteo Gatti

Il Presidente di Sezione

dott. Domenico Pellegrini